

adottati nel testo della presente deliberazione circa il calcolo delle indennità, ha ritenuto che la liquidazione del dr. Giordani debba effettuarsi applicando separatamente le clausole ad esso più favorevoli delle norme anzidette, per effetto della distinzione che la legge fa in proposito delle singole clausole dei contratti individuali che risultano difformi da quelle dei contratti collettivi, per modo che ciascuna clausola agisca per suo conto e l'applicazione di una di esse non porta come conseguenza l'applicazione totale di tutto il contratto collettivo o individuale che la contiene.

Osserva infatti l'avv. Pasanisi, nel suo motivato parere, che l'art. 54 del Decreto 1° luglio 1925 n. 1130, che contiene le norme per l'attuazione della legge fondamentale 3 aprile 1925 n. 563 sulla disciplina giuridica dei contratti di lavoro, dispone che "i contratti di lavoro individuali, stipulati dai singoli datori di lavoro e lavoratori soggetti al contratto collettivo, debbono uniformarsi alle norme da questo stabilite, e che le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo il caso che siano più favorevoli ai lavoratori".

La prevalente interpretazione di questa norma ha costantemente confermato il principio per cui gli accordi individuali